

# **COMUNE DI PIETRASTORNINA**

## **Regolamento per il conferimento degli incarichi legali**

**(Delibera di CC n.28 del 22 dicembre2016)**

### **ART. 1**

#### **Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente regolamento, predisposto ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs 50/2016, disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del comune di Pietrastornina degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione, e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale, per i casi in cui non sia possibile l'assolvimento dello stesso dalla struttura comunale (inesistenza di un'avvocatura interna, incompatibilità, particolare difficoltà dell'incarico, accesso a magistrature superiori, ecc.).

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX del D. Lgs. 50/2016, per il quale si applica integralmente il medesimo D. Lgs. 50/2016.

### **ART. 2**

#### **Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune**

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile dell'Area Amministrativa-Affari Generali, secondo le modalità di seguito descritte.

L'elenco è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

#### **Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**

Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

#### **Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE**

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

#### **Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO**

Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile.

#### Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale.

#### Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie.

L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa-Affari Generali, di Avviso pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente. L'elenco così formato avrà valore per tutto il 2017. Successivamente alla fase istitutiva, l'elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

In via del tutto eccezionale, e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

### **ART. 3**

#### **Requisiti per l'inserimento nell'elenco**

Nell'Elenco di cui al precedente art. 2 possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A.
- insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni

- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni;
- comprovata esperienza professionale, da dimostrarsi nel *curriculum vitae* e professionale, nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione (Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto del Lavoro e Diritto Tributario)

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il comune di Pietrastornina.

I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente stesso, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

## **ART. 4**

### **Iscrizione nell'Elenco**

L'iscrizione all'Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (massimo 3) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum*.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza, con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori e relativa data;
- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

b) *Curriculum vitae* e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco nella quale si chiede l'iscrizione;

c) Dichiarazione di impegno a non accettare, per la durata del rapporto instaurato, incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Pietrastornina o in conflitto con gli interessi di quest'ultimo;

d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e di impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

e) dichiarazione di impegno a rendere, in caso di nomina e se richiestone, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;

f) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;

g) indicazione del numero di codice fiscale e del numero di partita IVA;

h) Dichiarazione del professionista di accettazione, in caso di conferimento dell'incarico, della decurtazione del compenso rispetto agli importi previsti dal D.M. Giustizia 10/03/2014, n. 55;

Il Comune si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni del professionista, nonché della regolarità contributiva in capo al medesimo. Il Comune si riserva altresì di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

Le richieste di iscrizione incomplete possono essere sanate entro il termine di cinque giorni dalla loro acquisizione al protocollo.

La presenza di situazioni in contrasto con la disciplina del presente regolamento determina la decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dall'elenco.

## **ART. 5**

### **Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco**

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale, sulla base di una relazione del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*, nella quale sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.

La Giunta Comunale individua il nominativo del professionista al quale affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico stesso. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- specializzazioni ed esperienze risultanti dal *curriculum*;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- rotazione;
- assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico, anche in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato, nonché dichiarare l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, anche in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso comune.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o sia necessaria la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

## **ART. 6**

### **Condizioni**

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere i seguenti elementi:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale, da determinarsi ai sensi del successivo art. 7;
- c) obbligo del professionista ad unificare i giudizi aventi lo stesso oggetto, o richiederne l'unificazione;
- d) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, il rischio di soccombenza, l'esito delle singole udienze, con indicazione dell'attività posta in essere, nonché l'obbligo di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.
- g) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.
- h) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- i) impegno a garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

## **ART. 7**

### **Compensi**

Ai sensi del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006 n. 248, le competenze professionali del legale incaricato, comprensive di diritti, onorari, accessori ed ogni altra voce correlata, connessa e riferita alla prestazione eseguita ed indipendentemente dal valore del giudizio, saranno determinate, in deroga ai minimi previsti dalla vigente tariffa forense (DM n. 55/2014), entro i limiti di cui al seguente prospetto:

- a) euro 750,00 per cause innanzi al Giudice di Pace;

- b) euro 1.500,00 per cause innanzi al Tribunale;
- c) euro 2.000,00 per cause innanzi alla Corte di Appello;
- c) euro 2.500,00 per cause innanzi al TAR;
- d) euro 3.000,00 per cause innanzi al Consiglio di Stato.

Sono da intendersi esclusi dagli importi sopracitati Cpa, IVA, nonché le spese relative ad eventuali contributi notificati, notifiche atti, copie e bolli che si rendano necessari per l'instaurazione e/o costituzione in giudizio, e che resteranno a carico dell'Ente.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Su richiesta del professionista potrà essere riconosciuto un anticipo in misura non superiore al 30% dell'importo concordato. Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.

## **ART. 8**

### **Cancellazione dall'elenco**

È disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati o siano comunque incorsi in gravi inadempienze;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- ne facciano espressa richiesta.

## **ART. 9**

### **Registro**

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi legali conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Responsabile dell'Area Amministrativa-Affari Generali.

## **ART. 10**

### **Pubblicità**

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

Per l'iscrizione nell'elenco, il comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente.

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa-Affari Generali, sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente - in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

L'elenco dei professionisti e il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

### **ART. 11 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.